

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «BABY BAMBOLINA», per prodotti della classe 28 — registrazione di marchio comunitario n. 6403927

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la richiedente la dichiarazione di nullità ha basato la propria richiesta sul combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, nonché sul combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, nella parte in cui la commissione di ricorso ha escluso la rilevanza dei cataloghi menzionati riferiti al periodo 2008-2009.

Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — Solar-Fabrik/UAMI (Premium XL)

(Causa T-582/11)

(2012/C 25/113)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten (Friburgo in Brisgovia, Germania) (rappresentante: avv. M. Douglas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° settembre 2011, procedimento R 245/2011-1;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Premium XL» per prodotti delle classi 9 e 11

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo.

Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — Solar-Fabrik/UAMI (Premium L)

(Causa T-583/11)

(2012/C 25/114)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten (Friburgo in Brisgovia, Germania) (rappresentante: avv. M. Douglas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° settembre 2011, procedimento R 246/2011-1;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Premium L» per prodotti delle classi 9 e 11

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo.